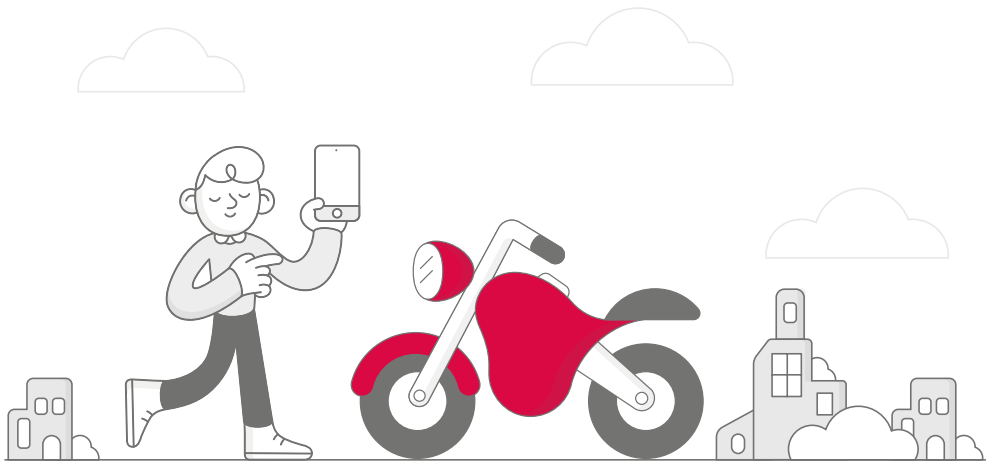


**CONTRATTO BASE
DI ASSICURAZIONE**

**PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MOTOVEICOLI**



Genertel S.p.A.

MOTO

PRODOTTO REDATTO AI SENSI DEL DECRETO
MINISTERIALE NR. 54 DEL 2020 EMANATO
DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indice

SEZIONE 1 > DEFINIZIONI	1
SEZIONE 2 > CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. MOTOVEICOLI	2
Art. 1 - Oggetto del contratto base R.C.	2
Art. 2 - Esclusioni e rivalse	2
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze	2
Art. 4 - Aggravamento di rischio	2
Art. 5 - Estensione territoriale	3
Art. 6 - Decorrenza e durata	3
Art. 7 - Pagamento del premio	3
Art. 8 - Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio	3
Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio	4
Art. 10 - Denuncia di sinistro	4
Art. 11 - Gestione delle vertenze	4
Art. 12 - Oneri a carico del contraente	4
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge	4
Art. 14 - Bonus Malus	5
Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	7
Art. 16 - Area Riservata	7
SEZIONE 3 > CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE	7
Art. 17 - Guida esperta	7



SEZIONE 1 > DEFINIZIONI

- > **"Aree aeroportuali"**: le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore;
- > **"Assicurato"**: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione;
- > **"Avente diritto"**: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria;
- > **"Banca dati"**: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
- > **"Carta verde"**: il documento che attesta che il veicolo è assicurato per la responsabilità civile obbligatoria anche all'estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata;
- > **"Ciclomotori"**: veicoli a due ruote (categoria L1e) o a tre ruote (categoria L2e) che hanno una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e una cilindrata fino a 50 cc;
- > **"Classe di merito Genertel"**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da Genertel;
- > **"Classe di merito di conversione universale (CU)"**: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento Ivass 58/2026 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da Genertel in occasione di ogni scadenza annuale;
- > **"Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP)"**: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- > **"Codice della Strada"**: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- > **"CONSAP"**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it;
- > **"Contraente"**: la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione;
- > **"Furto"**: l'appropriazione di beni altrui per trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
- > **"Genertel"**: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- > **"Incidente"**: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
- > **"Indennizzo/Risarcimento"**: la somma dovuta da Genertel o da Redion se avviene un sinistro liquidabile a termini di polizza;
- > **"Legittimo conducente"**: il proprietario del veicolo e le persone da lui autorizzate alla guida del veicolo;
- > **"Massimale"**: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l'assicurazione;
- > **"Motocicli"**: i veicoli a due ruote con o senza carrozzetta (rispettivamente categoria L4e e L3e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. Sono equiparati ai motocicli anche i tricicli;
- > **"Motoveicoli"**: i motocicli e i ciclomotori;
- > **"Perdita totale"**: il veicolo è considerato totalmente perso se viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, oppure se è tanto danneggiato da avere un valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
- > **"Polizza"**: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
- > **"Premio"**: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
- > **"Proprietario"**: l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- > **"Responsabilità principale"**: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- > **"Responsabilità paritaria"**: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- > **"Rischio"**: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- > **"Risoluzione"**: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
- > **"Rivalsa"**: il diritto di Genertel a recuperare dal contraente e dall'assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
- > **"Sinistro"**: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- > **"Trasportati"**: le persone regolarmente trasportate sul veicolo indicato in polizza..

SEZIONE 2 > CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. MOTOVEICOLI

Art. 1 - Oggetto del contratto base R.C.

L'impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempre che, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempre che la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).



Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate.

L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

Art. 6 - Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio relativo al contratto.

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Art. 6.1 - Diritto del contraente al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, o tramite PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it, impegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Ricevuta la richiesta di recesso, Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

Art. 7 - Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

- a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;

- b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
- c) cessazione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessazione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prenderà atto della cessazione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n.9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);

l'Impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

Art. 10 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Art. 11 - Gestione delle vertenze

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



Art. 14 - Bonus Malus

Classe di merito e attestazione dello stato di rischio

In prossimità della scadenza della polizza annuale, Genertel mette a disposizione l'attestazione dello stato di rischio. La classe di assegnazione è calcolata in base alla presenza o meno di sinistri liquidati, anche in parte, nel periodo di osservazione. Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i sinistri per cui è stata accertata la responsabilità principale dell'assicurato. I sinistri liquidati con responsabilità paritaria dell'assicurato minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma vengono annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più incidenti con responsabilità paritaria vengono sommate le loro percentuali e, se viene raggiunta la soglia del 51% nell'arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all'applicazione del malus. L'eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal contraente da quando Genertel liquida il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, da quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte). L'evoluzione della classe universale ha il seguente funzionamento:

- se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
 - se c'è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
 - dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi. La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.
- Per i motocicli, l'evoluzione della classe di merito Genertel prevede la discesa di una classe in assenza di sinistri (ferma la classe minima 0), mentre in presenza di un sinistro, l'evoluzione dipende dalla classe di appartenenza al momento del sinistro stesso:

- per i clienti nelle classi da 0 a 10 è prevista l'assegnazione alla classe 14;
- per i clienti nelle classi da 11 a 13 l'assegnazione alla classe 15;
- per i clienti nelle classi maggiori o uguali a 14 la risalita di una classe.

Ogni sinistro successivo al primo comporta un ulteriore aumento di una classe. La classe massima è sempre la 18.

Per i ciclomotori e i ciclomotori trasporto cose, Genertel dispone di una scala di classi Bonus Malus interna che va dalla 80 alla 89. L'evoluzione della classe di merito Genertel ha il seguente funzionamento:

- se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 89 e la minima sempre la 80.

L'attestazione riporta, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU). Per le regole di assegnazione della classe universale, di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

Posso evitare l'evoluzione in malus in caso di incidente con colpa?

L'Assicurato può evitare l'evoluzione in malus se rimborsa gli importi liquidati a titolo definitivo per i sinistri che l'hanno causata.

È possibile rimborsare anche solo alcuni dei sinistri liquidati; in questo caso l'evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono stati rimborsati. Il rimborso deve essere effettuato:

- a CONSAP, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto (CARD);
- a Genertel per gli altri sinistri (che non rientrano nella procedura CARD).

Il contraente, per conoscere l'importo dei sinistri che rientrano nella procedura di risarcimento diretto, deve rivolgersi alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP

- utilizzando la procedura on-line sul sito www.consap.it;
- scrivendo a CONSAP, Via Yser, 14 - 00198 Roma.

Può fare la richiesta direttamente o delegare Genertel a richiedere l'importo a nome suo. CONSAP comunicherà direttamente al contraente l'importo.

Per delegare Genertel, il contraente può scrivere un email a protezione.bonus@genertel.it per ottenere il documento da compilare e le istruzioni per la restituzione a Genertel.

Il contraente, per conoscere l'importo di altri sinistri (che non rientrano nella procedura CARD), deve rivolgersi a Genertel:

- al telefono al 040.20.20.40;
- via email al servizio sinistri@genertel.it;
- tramite una lettera a Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione

I periodi di osservazione considerati per l'applicazione delle regole evolutive sono:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Assegnazione della classe di merito: classe interna Genertel

Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come classe interna Genertel. Per le regole di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.

Motocicli

Per i motocicli, se non ci sono stati sinistri con colpa negli ultimi 3 anni assicurativi, per la determinazione della classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.

Classe universale (CU)	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1

Ciclomotori

Classe universale (CU)	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89

Attestazione dello stato di rischio

L'attestato viene messo a disposizione del contraente nell'apposita area riservata del sito internet di Genertel almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contraente può richiedere o recuperare le credenziali per l'accesso all'area riservata sul sito internet www.genertel.it. Gli aventi diritto possono recuperare l'attestato nell'apposita pagina sul sito di Genertel. L'attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione. L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Tabella dei coefficienti di variazione del premio

Per i motocicli la classe di merito Genertel si articola in 19 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 0 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.

Tariffa motocicli applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria		
Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
0	0	0,0%
1	0	-1,2%
2	1	-1,2%
3	2	-1,2%
4	3	-1,2%
5	4	-1,2%
6	5	-1,2%
7	6	-1,1%
8	7	-1,1%
9	8	-2,2%
10	9	-2,2%
11	10	-2,1%
12	11	-2,1%
13	12	-2,0%
14	13	-8,4%
15	14	-35,9%
16	15	-35,0%
17	16	-19,9%
18	17	-16,6%



Per i ciclomotori, la classe interna Genertel si articola in 10 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 80 alla 89 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.

Tariffa ciclomotori e ciclomotori trasporto cose applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria		
Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
80	80	0,0%
81	80	-2,5%
82	81	-2,5%
83	82	-5,0%
84	83	-5,0%
85	84	-7,5%
86	85	-7,5%
87	86	-10,0%
88	87	-25,0%
89	88	-25,0%

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 16 - Area Riservata

Per questo contratto Genertel mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il contraente può:

- trasferimento del contratto su un altro veicolo;
- consultare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il periodo di osservazione, l'attestato di rischio;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- denunciare e monitorare lo stato del sinistro;
- richiedere la sospensione e la riattivazione del contratto;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

L'Area Riservata è raggiungibile sul sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il contraente riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre la possibilità di recuperarle direttamente sul sito internet www.genertel.it.

Il servizio è gratuito.

SEZIONE 3 > CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio

Art. 17 - Guida esperta

La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma se il contraente ha dichiarato che il veicolo è guidato solo da un conducente di età uguale o maggiore di 25 anni, in caso di sinistro con colpa causato da un guidatore che non ha compiuto i 25 anni, il contraente rimborsa la "franchigia conducente inesperto" di 350 euro, per ogni sinistro.

Note



PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda di allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture
(in conformità all'art.172 del Codice della Strada).

Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL
che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.

Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8.30-19 e sab 8.30-13.30
telefono **+39.040.20.20.20**



ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE

lun/ven 9:00-18:00
telefono **+39.040.20.20.40**



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app Genertel+



RECLAMI

Generali Italia spa - Customer Advocacy e Tutela Cliente Via Leonida Bissolati 23 - 00187 Roma
email **reclami@genertel.it**

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax **+39.06.42133206**
PEC **ivass@pec.ivass.it**



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono **+39.040.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
posta **Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono **+39.040.20.20.40**
email **servizio_sinistri@genertel.it**
posta **Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**